

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale

COM(85) 759 def.

(85/C 358/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 18,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a) del trattato, la struttura sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole devono essere prese in considerazione nell'elaborazione della politica agricola comune;

considerando che, per conseguire le finalità della politica agraria comune, enunciate all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b) del trattato, devono essere adottate a livello comunitario disposizioni particolari, adeguate alla situazione delle zone agricole svantaggiate;

considerando che nell'Italia settentrionale le zone agricole svantaggiate, ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ⁽²⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, si trovano in una situazione particolarmente sfavorevole;

considerando che dette zone non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei ⁽³⁾;

considerando che l'infrastruttura rurale di tali zone è molto carente, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche, quale la rete di distribuzione della corrente elettrica e dell'acqua potabile, i sentieri poderali di comunicazione e che la creazione e il potenziamento di dette infrastrutture costituisce una condizione importante per migliorare le strutture agrarie;

considerando che, data l'esistenza di terre agricole colpite dall'erosione, la conservazione del suolo e dei corsi d'acqua è un'esigenza primaria;

considerando che un regime speciale di aiuti per la realizzazione di azioni forestali nelle zone settentrionali svantaggiate e le attività forestali consentono una migliore utilizzazione della manodopera in agricoltura e apportano un sostegno al reddito agricolo;

considerando che le misure di ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli riducono il frazionamento delle terre agricole e consentono una più efficiente utilizzazione degli strumenti di produzione;

considerando che la lotta contro l'erosione contribuisce

- alla conservazione del suolo, dello spazio e del regime delle acque superficiali e sotterranee, nonché,
- al mantenimento di protezione di attrazione turistica di una regione;

considerando che il miglioramento del suolo è un valido strumento per ridurre i costi di produzione;

considerando che il miglioramento dei redditi degli agricoltori può essere ottenuto anche tramite attività complementari nel settore dell'agriturismo, che richiedono infrastrutture collettive sul piano comunale;

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 797/85 prevede l'adozione di misure specifiche, volte a stimolare l'intero settore agricolo della regione interessata, in armonia con le eventuali azioni di sviluppo attuate contemporaneamente nei settori extragricoli e nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente; che il Consiglio decide in merito a tali misure, conformemente alla procedura di cui all'articolo 43 del trattato;

considerando che è opportuno promuovere la realizzazione di queste finalità con un'azione che tenga conto di questi vari elementi e si espliciti nel quadro di un programma;

considerando che da quanto precede risulta che le misure di cui sopra costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che spetta alla Commissione, sentito il parere del comitato permanente delle strutture agricole, decidere circa l'approvazione di un programma presentato dal governo italiano,

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Misure volte ad accelerare lo sviluppo agricolo in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale

Articolo 1

1. Per accelerare lo sviluppo agricolo di alcune zone dell'Italia settentrionale, è istituita un'azione comune, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 797/85, che l'Italia realizzerà per ottenere un consistente miglioramento delle strutture agrarie e delle possibilità di produzione agricola nelle zone interessate.

2. L'azione comune si applica alle zone svantaggiate, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Valle d'Aosta e Piemonte.

3. Conformemente al titolo II, la Comunità può concedere un contributo all'azione comune, finanziando, tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, denominato in appresso «Fondo», le misure a favore dell'agricoltura che rientrino in uno o più programmi elaborati dal governo italiano o da altre autorità designate nell'ambito geografico pertinente ed approvati dalla Commissione. La programmazione mira ad un intervento congiunto e convergente dei vari strumenti finanziari comunitari e nazionali a finalità strutturale, volto a consentire un'efficace concentrazione su obiettivi prioritari.

Articolo 2

L'azione comune nelle regioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, concerne misure connesse con:

1. il miglioramento dell'infrastruttura rurale, che comprende:
 - l'installazione della rete di distribuzione della corrente elettrica, il raccordo alla rete di distribuzione di acqua potabile per le aziende agricole ed i paesi i cui abitanti vivono principalmente d'agricoltura,
 - la costruzione ed il miglioramento di sentieri poderali e di comunicazione utilizzati soprattutto per l'agricoltura;
2. il miglioramento forestale, che comprende:
 - l'imboschimento,
 - il miglioramento delle foreste in degrado,
 - altre misure complementari;

3. la ricomposizione fondiaria, compresa la ricomposizione volontaria delle superfici agricole, che comprende:
 - il miglioramento durevole delle particelle, per giungere, di norma, ad un rapporto di ripartizione pari almeno a 3:1,
 - i lavori connessi, come la livellazione e la regolazione dei fossi;
4. la lotta contro l'erosione, che comprende:
 - la costruzione di piccoli sbarramenti, dighe o moli,
 - la costruzione o la sistemazione di banchine,
 - la sistemazione lungo le sponde dei corsi d'acqua di piante atte ad aumentare la capacità di tenuta del suolo;
5. il miglioramento, nel quadro di progetto di base, delle superfici agricole di proprietà privata, che comprende:
 - il drenaggio,
 - altre misure di miglioramento del suolo;
6. il miglioramento o la creazione di infrastrutture collettive che favoriscano l'agriturismo in paesi che dipendono essenzialmente dall'agricoltura e che hanno un buon potenziale turistico.

Articolo 3

1. I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 3 devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) una descrizione dei problemi esistenti, per settore; la loro localizzazione e le varie misure da adottare nel quadro dell'azione comune per risolverli; una stima dei costi e le modalità di finanziamento;
 - b) il calendario previsto per la realizzazione delle varie misure e l'indicazione della possibilità di cumulare gli interventi previsti sul piano comunitario e su quello nazionale;
 - c) le misure di coordinamento con tutti gli altri programmi e con tutte le altre disposizioni che possono influenzare lo sviluppo dell'agricoltura nella regione interessata;
 - d) la compatibilità delle azioni che si vogliono realizzare con la tutela dell'ambiente.
2. La durata del programma è almeno pari a quella dell'azione comune.

Articolo 4

1. Il governo italiano trasmette alla Commissione tutti i programmi.

2. I programmi e le loro eventuali modifiche sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.

TITOLO II

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 5

Non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento gli investimenti per ridurre l'erosione, gli investimenti forestali su superfici agricole, i lavori di miglioramento delle superfici agricole che beneficiano dell'aiuto in virtù dell'articolo 17 o, secondo il caso, dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 797/85 o che possono beneficiare di aiuti comunitari nel quadro di altre azioni comuni, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 6

1. L'azione comune dura sei anni, a decorrere dalla data d'approvazione del programma di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. Nel corso del terzo e del quinto anno, la Commissione presenta una relazione sullo svolgimento dell'azione comune. Prima dello scadere del periodo di sei anni, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, dell'opportunità di prorogare l'azione.

3. Il costo previsionale dell'azione comune a carico del Fondo è di 78,4 milioni di ECU.

4. Si applica l'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

1. Le spese effettuate dal governo italiano o dalle regioni interessate dall'azione comune possono usufruire del contributo del Fondo a concorrenza degli importi di cui al paragrafo 2. Il Fondo rimborsa al governo italiano o alle autorità designate nell'ambito geografico pertinente, il 40 % delle spese ammissibili.

2. Il Fondo rimborsa all'Italia le spese effettivamente sostenute, per un importo massimo ammissibile di

— 70 milioni di ECU per i lavori di miglioramento dell'infrastruttura rurale o forestale di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere, tuttavia, almeno del 10 %;

— 40 milioni di ECU per i lavori di miglioramento forestale e per le misure complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, rispettando tuttavia i limiti di ammissibilità per ettaro di cui all'articolo 11, primi quattro trattini, del regolamento (CEE) n. 269/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità ⁽²⁾;

— 600 ECU per ettaro, per un massimo di 15 000 ha, per i lavori di ricomposizione fondiaria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

— 40 milioni di ECU per i lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

— 900 ECU per ettaro, per un massimo di 30 000 ettari, per i lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 5;

— 10 milioni di ECU per i lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 6; il contributo finanziario dei comuni beneficiari non può tuttavia essere inferiore al 30 %.

3. Qualora l'Italia chieda un maggioramento dei programmi, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, approvare una modifica dei massimali di cui al paragrafo 2, senza però superare l'importo totale di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 8

All'atto dell'approvazione del programma di cui all'articolo 1, paragrafo 3, la Commissione fissa, d'intesa con l'Italia, le modalità di comunicazione delle informazioni sullo svolgimento dell'azione di sviluppo.

Articolo 9

1. Le richieste di rimborso riguardano le spese effettuate dall'Italia nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Il Fondo può concedere anticipi, in funzione delle modalità di finanziamento stabilite dall'Italia e in base allo stato d'avanzamento del programma.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 10

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato permanente per le strutture

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970 pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 38 del 6. 2. 1979, pag. 1.

agrarie è convocato dal suo presidente, di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno stato membro.

2. Il presidente sottopone un progetto di misure da adottare. Il comitato permanente per le strutture agrarie formula il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni da esaminare. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 45 voti; ai voti degli stati membri si applica la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere formulato dal comitato permanente per le strutture agrarie le misure sono immediatamente comunicate dalla

Commissione al Consiglio. In questo caso la Commissione può rinviare di un mese, al massimo a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, che deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

ALLEGATO

(in milioni di ECU)

Misure da finanziare	Spese totali massime ammissibili	Spese totali a carico del FEOG
1. Miglioramento delle infrastrutture rurali	70 ⁽¹⁾	28
2. Miglioramento forestale	40 ⁽²⁾	16
3. Ricomposizione fondiaria e lavori connessi	9 (600 ECU/ha × 15 000 ha)	3,6
4. Lotta contro l'erosione	40 ⁽²⁾	16
5. Drenaggio ed altre misure di miglioramento del suolo	27 (900 ECU/ha × 30 000 ha)	10,8
6. Miglioramento o creazione di infrastrutture collettive atte a promuovere l'agriturismo	10	4
Totale	196	78,4

⁽¹⁾ La stima è stata effettuata in base all'esperienza acquisita nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1760/78 e (CEE) n. 269/79, utilizzando degli indicatori che consentono di determinare la portata della nuova azione rispetto alla precedente e di fissarne i costi.

⁽²⁾ Il calcolo si effettua considerando una superficie di 30 000 ha ed un costo medio di 1 350 ECU/ha.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura nelle isole al largo delle coste settentrionali e occidentali della Scozia, escluse le Western Isles (Ebridi esterne)

COM(85) 759 def.

(85/C 358/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) nr. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18,

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera e), del trattato, nella elaborazione della politica